



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione
e la valorizzazione delle associazioni *pro loco*

ONOREVOLI SENATORI. - La spinta della globalizzazione ha rimodulato le funzioni delle associazioni *pro loco* operanti in Italia. L'origine delle associazioni *pro loco* in Italia risale agli ultimi decenni dell'Ottocento. Nel corso del tempo hanno assunto le denominazioni più disparate: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente *pro*.

Il termine *pro loco* è stato esteso nel corso del tempo a tutte le associazioni turistiche locali.

Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle associazioni *pro loco* presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo. A seguito della soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo con il referendum del 18 aprile 1993, scomparve anche l'Albo nazionale delle associazioni *pro loco*; molte regioni inserirono le associazioni *pro loco* nella normativa in materia di promozione turistica, mentre altre regioni non possiedono tutt'oggi riferimenti normativi specifici.

In Italia le associazioni *pro loco* iscritte all'UNPLI sono circa 6100.

Tra le molte competenze delle *pro loco* si può rilevare che assolvono anche il compito di diffondere informazioni turistiche e culturali e di organizzare attività per il tempo libero in stretta collaborazione con le amministrazioni locali.

Il presente disegno di legge persegue la finalità di valorizzare la creatività, l'ecofilia, la storia, le tradizioni e la cultura del territorio che le associazioni *pro loco* tentano di interpretare attraverso iniziative locali.

La presenza capillare delle associazioni *pro loco* permette di avvicinarsi alle varie

realità locali nei più disparati modi. Questa onnipervasività dal centro verso la periferia costituisce un punto di partenza per la sintesi delle programmazioni turistiche locali, conferendole così una valenza nazionale.

L'UNPLI rappresenta un importante organismo di raccordo delle *pro loco* con gli enti locali. Esso, inoltre, assolve il compito di sostenere le attività delle *pro loco*.

Al fine di sostenere l'UNPLI sarebbe opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi allo stesso.

La *ratio* che ispira il presente disegno di legge deriva dalla necessità che le *pro loco* vengano inserite in un quadro normativo che permetta loro il riconoscimento dello stato giuridico, la regolamentazione dell'attività e l'indicazione degli obiettivi e finalità.

Il presente disegno di legge tiene in considerazione il fatto che la materia del turismo cui le associazioni *pro loco* principalmente si riferiscono sia attualmente di competenza delle regioni. Ne deriva che nell'articolo 4 del presente disegno di legge si istituisce un registro nazionale delle associazioni *pro loco* che non interferisce con le competenze regionali. Si stabilisce pertanto che le agevolazioni fiscali e i benefici concessi dallo Stato non possono essere erogati dalle regioni. È per questo che deve essere lo Stato a riconoscere *in primis* le associazioni *pro loco*.

Il presente disegno di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 ha come finalità quella di riconoscere il ruolo delle associazioni *pro loco* come agenti deputati alla valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la natura delle associazioni *pro loco* (associazioni privatistiche e senza finalità di lucro), defi-

nendone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Di estrema rilevanza è il divieto di concedere a più di una *pro loco* di operare nello stesso territorio a meno che non esistano realtà con obiettivi e finalità diversi.

L'articolo 2 individua i compiti, gli obiettivi e le finalità delle associazioni *pro loco* nei settori del turismo e del tempo libero. Un'altra specifica missione delle associazioni *pro loco* è quella di promuovere lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro.

L'articolo 3 riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e a coordinamento delle singole *pro loco*.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del registro nazionale delle associazioni *pro loco*.

L'articolo 5 sostiene ed incentiva l'attività delle *pro loco* tramite agevolazioni e benefici fiscali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una commissione permanente al fine di agevolare il confronto tra l'UNPLI, le associazioni *pro loco* e lo Stato.

L'articolo 7 prevede un finanziamento annuale all'UNPLI per il sostegno delle associazioni *pro loco* volto allo svolgimento delle loro attività nel quadro dei programmi dell'Unione europea, nonché alla tenuta e alla gestione del registro nazionale.

L'articolo 8 consente di attuare le disposizioni contenute nell'articolo 4.

L'articolo 9 indica la data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica del Paese, le associazioni *pro loco* che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni che frazioni.

2. Può assumere la denominazione di «associazione *pro loco*», l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) costituzione con atto pubblico;

b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera un'altra associazione per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4 anche più associazioni *pro loco* dello stesso comune.

Art. 2.

(Compiti e obiettivi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni *pro loco*, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;

e) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 3.

*(Unione nazionale pro loco d'Italia.**Riconoscimento, compiti e obiettivi)*

1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni *pro loco* sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.

2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le pro-

prie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.

3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni *pro loco* per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo Stato.

4. L'UNPLI rappresenta le associazioni *pro loco* nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle associazioni *pro loco* e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

Art. 4.

(Registro nazionale delle associazioni pro loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni *pro loco*, di seguito denominato «registro».

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI)

1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle associazioni *pro loco* iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n.383;

b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, comunque non superiore a 75.000 euro:

1) dei proventi realizzati dalle associazioni *pro loco* nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sull'eventuale quota delle indennità,

dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione *pro loco*, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutarî da quelle istituzionali, con obbligo di conser-

vare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art. 6.

(Commissione permanente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

Art. 7.

(Finanziamento dell'UNPLI)

1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni *pro loco*, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di en-

trata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni *pro loco* ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

